SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 880)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, SANTALCO, D'AMELIO, GRAZIOLI, PATRIARCA, BOMBARDIERI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ai vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che stabilì le « Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico », rappresentò indubbiamente un valido mezzo per contribuire alla soluzione del grave problema nazionale rappresentato dalla crisi alloggiativa.

Con esso lo Stato concedeva in proprietà, fra l'altro, tutti gli alloggi costruiti o da costruirsi con il concorso o con il contributo dello Stato.

Nell'anno 1949, allo scopo di assicurare il funzionamento delle scuole centrali antincendi dei vigili del fuoco, che erano sorte nell'area sita in località Capannelle, fu disposta la costruzione di un complesso edilizio detto « villaggio Santa Barbara », annesso alle scuole stesse, che potesse garantire la presenza del personale in servizio presso i vari reparti, tenuto conto della decentrata ubicazione del complesso stesso, della mancanza di alloggi ed abitazioni nella zona e nelle immediate adiacenze, nonchè delle difficoltà dei collegamenti urbani.

La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, stabilì che detta costruzione fosse finanziata con una aliquota degli introiti dei servizi a pagamento che venivano espletati dal personale dei vigili del fuoco e che costituivano, fra l'altro, le entrate dell'ora soppressa Cassa sovvenzioni antincendi.

Successivamente, con la legge 12 giugno 1955, n. 510, fu disposto dal Governo un contributo straordinario a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per far fronte alle spese di « ampliamenti, nuove costruzioni e attrezzature di locali destinati alle scuole centrali antincendi » e, pertanto, anche per il completamento di detto complesso alloggiativo.

L'esistenza di tale complesso di abitazioni, pur se consentiva al personale che vi fu

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

destinato di risiedere sul posto di lavoro, comportò non pochi sacrifici alle rispettive famiglie per tutte le carenze urbanistiche della zona priva di qualsiasi infrastruttura commerciale e sociale.

Tale soluzione consentiva all'Amministrazione di poter disporre dei propri dipendenti in qualsiasi momento, di giorno e di notte, per tutti i servizi tecnici necessari per il funzionamento del complesso.

Tale stato di cose durò fino al 1970, quando, con la legge n. 996 dell'8 dicembre, fu stabilito che anche per le scuole centrali antincendi il servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fosse assolto con turni lavorativi tali da assicurare, nell'arco delle 24 ore, la continuità del funzionamento degli impianti.

Veniva pertanto a cadere la precipua destinazione del complesso alloggiativo del villaggio Santa Barbara.

Viene così a determinarsi che per il caso in ispecie non ricorrono gli estremi del disposto dell'articolo 2, punto *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica, che esclude dalla cessione in proprietà gli alloggi la cui concessione risulti « essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ».

Per tale complesso alloggiativo risultano peraltro rispettate tutte le altre condizioni richieste dai disposti di cui al capo I, articolo 1, del già citato decreto del Presidente della Repubblica per i motivi già evidenziati e per avere tali alloggi caratteristiche proprie di tipo economico e popolare.

Giova ancora porre in evidenza che lo stato di conservazione di tale complesso immobiliare, costituito da circa 120 appartamenti distribuiti in più corpi di fabbrica a due o tre piani fuori terra, dopo circa trent'anni dalla costruzione, è tale da richiedere ingenti ed importanti opere di ripristino, quali il rifacimento di opere murarie, e di completamento, tenuto conto della mancanza quasi totale di manutenzione. Gli assegnatari hanno più volte sollecitato l'Amministrazione dalla quale essi dipendono a provvedere alle urgenti opere di riparazione, ma le difficoltà amministrative e gli scarsi stanziamenti di fondi non hanno consentito di affrontare tale problema per ovviare al naturale processo di deterioramento degli immobili.

Il disegno di legge, che si propone, ha lo scopo fondamentale di sgravare lo Stato dagli oneri derivanti dalle ormai indilazionabili opere di manutenzione e di ripristino, che soltanto l'aspettativa di una eventuale concessione in proprietà potrebbe spingere gli attuali assegnatari ad affrontare in proprio.

Tenuto conto peraltro che almeno il 30 per cento degli alloggi stessi risulta occupato da pensionati della stessa Amministrazione, tale fatto costituirebbe, in complesso, indubbiamente un concreto contributo alla soluzione del noto e spinoso problema della casa, sia pure per un esiguo numero di famiglie.

Il presente disegno di legge trova infine completamento con la formulazione di un provvedimento che impegna il Ministero dell'interno, attraverso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, alla realizzazione di altri alloggi non di servizio per i propri dipendenti, in accordo con lo spirito di cui all'articolo 33, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutti gli alloggi demaniali costituenti il complesso alloggiativo del villaggio Santa Barbara sito in località Capannelle (Roma), nell'area contigua alle scuole centrali antincendi, vengono ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, in conformità ai disposti di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, provvede alla realizzazione di altri alloggi non di servizio per i propri dipendenti, da costruirsi nelle aree demaniali già disponibili nel complesso delle scuole centrali antincendi.

Art. 3.

Per la costruzione di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dell'interno, attraverso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenterà un apposito piano decennale di attuazione e di spesa da inserire, per il relativo finanziamento, nel programma governativo dell'edilizia economica e popolare.